

La fiscalità dei prodotti d'investimento nei private markets¹

di Fabio Brunelli *Partner* - Carlo Andrea Curti *Senior Associate* - Di Tanno Associati

www.ditanno.it

Redatto in data 24 maggio 2022.

La variabile fiscale può orientare la modalità d'investimento nei private markets, caratterizzati da illiquidità degli asset e profilo rischio-rendimento elevato. L'investitore in fondi comuni rivolti a tali asset class deve tenere conto dei diversi impatti fiscali in caso di investimento diretto ovvero indiretto tramite veicoli societari.

Gli OICR riservati

Gli investimenti gestiti tramite operatori professionali (SGR) nei *private markets* sono tipicamente effettuati tramite OICR (*Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio*) riservati a investitori professionali (recentemente è stata tuttavia ridotta a €100 mila la soglia d'ingresso, aprendo le porte agli investitori *retail*).

L'investimento avviene con la sottoscrizione iniziale delle quote o azioni dell'OICR e con il richiamo dei versamenti nel tempo (c.d. fase di *ramp up*) in funzione delle opportunità di investimento individuate. Le quote o le azioni sono rimborsate soltanto alla scadenza del termine di durata dell'OICR salvo che la SGR disponga dei rimborsi parziali anticipati pro-quota nei casi previsti dal regolamento o statuto.

Gli OICR istituiti in Italia sono **esenti da IRES e IRAP** e non subiscono ritenute alla fonte sui proventi percepiti (salvo casi residuali).



Il regime fiscale degli investitori che investono in OICR italiani

I proventi distribuiti dall'OICR agli investitori in costanza di partecipazione e quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime sono soggetti a **ritenuta alla fonte del 26%**.

Per gli **investitori corporate** (es. Spa, Srl) si applica ordinariamente l'**IRES** (al 24%) sul provento lordo con riconoscimento della ritenuta subita in acconto. Le minusvalenze sono immediatamente deducibili.

¹ E' trattato esclusivamente il regime fiscale "ordinario" degli investimenti in OICR mobiliari.

L'**IRAP** si applica (con aliquota maggiorata dal 4,65% al 5,57%) soltanto in capo ad alcuni intermediari finanziari e alle società **holding** "finanziarie" e "non finanziarie", mentre non rileva per le società industriali e commerciali.

Per gli **altri investitori** (es. persona fisica, società semplice, trust) **la ritenuta** è applicata a titolo definitivo ed **esaurisce l'imposizione** sui proventi. Gli investitori non residenti in Italia possono beneficiare delle riduzioni convenzionali ovvero dell'esenzione se residenti in Paesi *white list*. Le minusvalenze sono riportabili nei 4 periodi d'imposta successivi al realizzo. La ritenuta non si applica altresì quando l'investimento è detenuto nell'ambito di una gestione individuale di portafoglio, nel qual caso il provento concorrerà alla determinazione complessiva del risultato maturato della gestione soggetto a imposta sostitutiva.

Sui rimborsi parziali *pro quota* non opera una presunzione di prioritaria distribuzione dei proventi, trattandosi (come da delibera della SGR) di distribuzioni di capitale che riducono il costo (fiscale) delle quote in capo ai partecipanti.

Il regime fiscale degli investitori che investono in OICR esteri

Il regime descritto si applica anche ai proventi percepiti dall'investimento in quote o azioni di analoghi OICR istituiti in uno Stato UE/SEE conformi alla direttiva 2011/61/UE ("AIFMD") se il gestore è sottoposto a vigilanza prudenziale e le quote sono collocate in Italia o i proventi sono percepiti in Italia. La ritenuta sarà applicata dall'intermediario residente.

Se le quote sono collocate all'estero o i proventi conseguiti all'estero, la ritenuta sarà applicata dall'intermediario residente che interviene nella riscossione ovvero, in sua assenza, i proventi saranno tassati dal contribuente con la dichiarazione dei redditi applicando l'imposta sostitutiva (sempre 26%). In tutti gli altri casi (*i.e.* se OICR extra UE/SEE, OICR UE/SEE non vigilato), i proventi concorrono alla formazione del reddito imponibile soggetto ad imposizione progressiva (IRPEF) e subiscono la ritenuta (d'acconto) se riscossi tramite intermediari residenti.

Qualora l'investitore subisca l'imposizione alla fonte nello Stato estero, potrà avvalersi dei benefici convenzionali ove applicabili, ovvero chiedere il rimborso. Non sono tuttavia riconosciuti **crediti per le imposte estere**, salvo che tali proventi concorrano a imposizione ordinaria in Italia (cioè sempre per i soggetti *corporate* e soltanto in casi residuali per gli altri soggetti).

Non si applica la ritenuta d'ingresso (né l'imposta sostitutiva né l'IRPEF) sui proventi percepiti da persone fisiche "neo-residenti" che hanno esercitato l'opzione per la specifica imposta sostitutiva (€ 100.000) sui redditi prodotti all'estero ex art. 24-bis del DPR 917/1986.

Successioni e Donazioni

I trasferimenti di quote o azioni di OICR a causa di successione e donazione sono soggetti a ritenuta del 26% sul reddito di capitale maturato. In caso di successione l'erede assume il costo dichiarato in sede di successione mentre in caso di donazione il donatario assume il costo del donante (rettificato in aumento degli eventuali redditi di capitale e delle imposte di successione e donazione).

Il valore delle quote e azioni di OICR risultante da pubblicazioni fatte e prospetti redatti a norma di legge o regolamento rientra ordinariamente nell'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione e costituisce la base imponibile dell'imposta di donazione.

Si applicano le aliquote e le franchigie ordinariamente applicabili in relazione al rapporto di parentela.